

Vincenzo Lorubbio

**L'INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE  
COME *OVERRULING* "OCCULTO"?**

A proposito della Sentenza della Grande Camera  
(Corte E.D.U.) *Paradiso e Campanelli c. Italia*

*ISSN 2531-9728*

*Diritti comparati. Working paper [Online]*

*Editore: Andrea Buratti, Oreste Pollicino, Raffaele Torino*

*Coordinatore Editoriale: Serenella Quari*

*Sede: Via Roentgen, 1 – 20136 Milano*

*E-mail: [submissions@diritticomparati.it](mailto:submissions@diritticomparati.it)*

*Data di pubblicazione: 27/02/2017*

Vincenzo Lorubbio

**L'interesse superiore del minore come overruling "occulto"?**

A proposito della Sentenza della Grande Camera (Corte E.D.U.)  
*Paradiso e Campanelli c. Italia*

**ABSTRACT**

By a recent judgment, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights overturned its earlier ruling in the case *Paradiso and Campanelli v. Italy*, concerning surrogacy. In this case the Strasbourg judges ruled that there are no grounds to configure as "family life" the relationship between the applicants and the child that they had tried to adopt. The decisions of the Italian courts to remove the child from the prospective parents, therefore, only affect their "private life". The Court, while emphasizing the strong emotional impact that the separation determines over the spouses, it does not believe that there are the conditions for a violation of their "private life" under article 8 ECHR as the Italian authorities struck a fair balance between the interests concerned. Once again, although less explicitly, the "Best interests of the child" evaluation appears to play a decisive role. However, the vehemence of the "concurring and dissenting opinions" clearly point out the urgent need for an international legislation to regulate such a discipline. In fact the judgment in question is only a new although remarkable step and not the end point of the debate about the very controversial issue related to surrogacy.

SOMMARIO: 1. Partendo dall'inizio: il giudizio della seconda sezione Corte E.D.U. sul caso *Paradiso e Campanelli* – 2. Vita di famiglia no, vita privata sì, ma non troppo: tra i due litiganti, il *tertium comparationis* "gode" – 3. *Concurring e Dissenting opinions* sulla *surrogacy*: crimine contro l'umanità o atto solidale? – 4. La necessità di un intervento normativo internazionale

### 1. Partendo dall'inizio: il giudizio della seconda sezione Corte E.D.U. sul caso *Paradiso e Campanelli*

Con la sentenza del 24 gennaio 2017, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha ribaltato la sua precedente decisione sul caso *Paradiso e Campanelli c. Italia*<sup>1</sup>, pronunciata esattamente due anni prima. Si tratta del celebre caso di maternità surrogata, dai contorni etici e giuridici molto complessi, nel quale l'Italia venne condannata dai giudici di Strasburgo per aver violato il diritto alla vita familiare dei coniugi ricorrenti, i quali erano ricorsi alla pratica della *surrogacy*<sup>2</sup> in Russia al fine di ottenere un bambino.

Riavvolgendo il nastro degli eventi è essenziale ricordare il cuore della sentenza pronunciata dalla seconda sezione della Corte E.D.U., lo scorso 27/01/2015<sup>3</sup>, nella quale i giudici di Strasburgo dichiararono la violazione dell'art. 8 della Convenzione da parte dello Stato italiano, colpevole di non aver operato un equo bilanciamento tra gli interessi in gioco, per aver sottratto il minore alle cure dei ricorrenti ed aver ordinato l'affido dello stesso, dapprima ad una casa famiglia e, in seguito, ad una nuova coppia di genitori. I fatti sono noti, ma appare, tuttavia, essenziale ripercorrere le tappe principali della vicenda. Nell'anno 2010 i coniugi italiani *Paradiso-Campanelli*, essendo impossibilitati a concepire naturalmente un bambino, decidevano di rivolgersi ad una clinica russa specializzata in tecniche di riproduzione assistita, presso la quale conclusero un accordo di gestazione surrogata con la società *Rosjurconsulting*, dal costo complessivo pari ad euro 49,000. In seguito alla fecondazione, pertanto, una giovane donna russa divenne madre surrogata di un bambino nel febbraio del 2011. Trascorsi due mesi, la signora *Paradiso* trasferiva il neonato in Italia; tuttavia, il Consolato italiano a Mosca comunicava alle autorità nazionali che il certificato di nascita del minore rilasciato in Russia, che indicava i signori italiani come genitori del bambino, e del quale i ricorrenti richiedevano la trascrizione, riportava false informazioni (un test del DNA, in seguito, avrebbe anche rivelato come non esistesse nessun legame biologico tra il padre e il presunto figlio e che, pertanto, il seme tramite cui era stato fecondato l'ovulo della madre naturale del bambino fosse di provenienza ignota).

Veniva instaurato, pertanto, un procedimento penale nei confronti dei coniugi *Paradiso - Campanelli* e contestualmente veniva avviato l'iter di adozione del minore, considerato

1 Corte E.D.U. Grande Camera, causa *Paradiso e Campanelli c. Italia*, n. 25358/12, 24.01.2017

2 Questo è il termine che si è diffuso in Europa per definire la surrogazione di maternità, altrimenti detta gestazione per altri, ovvero la pratica tramite la quale, in virtù di un previo accordo (contrattuale o volontario), una donna provvede alla gestazione e al parto di un bambino al fine di consegnare lo stesso ad una coppia di genitori (anche omosessuali) o ad un singolo soggetto richiedenti. Sui risvolti giuridici a livello internazionale di questo tipo di pratica v. su tutti, C. Achmad, *Protecting the Locus of Vulnerability: Preliminary Ideas for Guidance on Protecting the Rights of the Child in International Commercial Surrogacy*, in T. LIEFAARD – J. SLOTH-NIELSEN, *The United Nations Convention on the Rights of the Child. Taking Stock after 25 Years and Looking Ahead*, Leiden, 2016, 513-540.

3 Corte E.D.U., causa *Paradiso e Campanelli c. Italia*, 25358/12, 27.01.2015. Questo caso è stato oggetto di numerosissimi commenti e vedute molto differenti in dottrina. Si segnalano, inter alia, tra i commenti critici, L. LENTI, *Paradiso e Campanelli c. Italia: interesse del minore, idoneità a educare e violazioni di legge*, in 2, *Quaderni costituzionali*, 2015, 472-474; tra i commenti favorevoli alla decisione della Corte E.D.U., si segnala, invece il contributo di M.M. WINKLER, *Senza identità: il caso Paradiso e Campanelli c. Italia*, in 1, *GenIUS*, 2015, 243-257.

legalmente “in stato di abbandono”. Esperiti senza successo i rimedi giudiziari interni, i ricorrenti adirono la Corte europea dei diritti dell’uomo, lamentando un’inopportuna ingerenza delle autorità italiane nel loro diritto alla vita privata e familiare. La Corte, accogliendo il ricorso, affermava che la rilevanza accordata dallo Stato italiano al rispetto dell’ordine pubblico, non poteva essere intesa come una sorta di “carta bianca” in grado di giustificare qualsiasi misura, dal momento che incombe sullo Stato l’obbligo di tenere in debita considerazione l’interesse superiore del minore, «*indipendentemente dalla natura del legame genitoriale, genetico o di altro tipo*»<sup>4</sup>.

Di fatto, la *ratio* posta alla base della decisione dei giudici della Corte europea riposava sul fatto che l’esigenza di rispettare l’ordine pubblico e le norme interne in materia penale e civile non potevano, nel caso di specie, prevalere sulla tutela di una vita familiare *de facto* instauratasi, sebbene per un breve periodo, tra il neonato e la coppia di aspiranti genitori. Tuttavia, il giudizio espresso allora della seconda Sezione non risultò del tutto unanime: è sufficiente, a tal riguardo, rileggere le ultime righe dell’opinione dissenziente espressa dai giudici Raimondi e Spano, i quali senza mezzi termini affermarono che «*se è sufficiente creare illegalmente un legame con il minore all’estero perché le autorità nazionali siano obbligate a riconoscere l’esistenza di una vita familiare, è evidente che la libertà degli Stati di non riconoscere effetti giuridici alla gestazione surrogata, libertà comunque riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte, viene annientata*»<sup>5</sup>. I giudici di minoranza, pertanto, segnalavano l’errore nel quale sarebbero, a detta loro, incappati i colleghi di maggioranza nel rimettere in gioco la valutazione operata dai giudici italiani, così di fatto sostituendo «*la propria valutazione a quella delle autorità nazionali, minando così il principio di sussidiarietà e la dottrina della “quarta istanza”*»<sup>6</sup>.

## **2. Vita di famiglia no, vita privata sì, ma non troppo: tra i due litiganti, il *tertium comparationis* “gode”**

Tali conclusioni si pongono come antecedente logico delle conclusioni a cui è pervenuta la Corte europea, nella sua composizione più autorevole, un anno dopo. E infatti, con la nuova sentenza della Grande Camera il giudizio della Corte cambia radicalmente. Nella nuova pronuncia, i giudici della Corte, differenziano preliminarmente il caso in esame dai precedenti<sup>7</sup>, dal momento che non esistono nella fattispecie “legami biologici” tra i ricorrenti e il figlio. Il tema della discussione, pertanto, non sarebbe tanto il rifiuto di trascrizione dell’atto di nascita quanto la decisione delle autorità italiane di allontanare drasticamente i genitori dal minore. Andando a valutare la sussistenza di una “vita di famiglia” i giudici notano come la coabitazione tra il figlio e gli aspiranti genitori fosse durata solo sei mesi e che, sebbene sia necessario valutare la qualità più che la quantità della vita vissuta insieme, il così breve tempo lasso di tempo trascorso, unito all’incertezza giuridica di tale rapporto e all’assenza di qualsivoglia legame biologico tra di loro, non consentono di qualificare come

<sup>4</sup> Corte E.D.U., causa Paradiso e Campanelli c. Italia, n. 25358/12, cit. § 80

<sup>5</sup> *Ivi*, Opinione parzialmente dissenziente comune ai Giudici Raimondi e Spano

<sup>6</sup> *Ivi*

<sup>7</sup> In particolare ai casi Corte E.D.U., *Mennesson c. France*, n. 65192/14 e *Labassee c. France*, n. 65941/11, 26.06.2014

“vita di famiglia” una tale relazione<sup>8</sup>.

I fatti in oggetto, invece, coinvolgerebbero direttamente e in maniera rilevante la “vita privata” dei ricorrenti. La Corte sottolinea che i ricorrenti agiscono in nome proprio e non anche a nome del minore; tuttavia, la circostanza che il bambino non sia ricorrente, nel caso di specie, non equivale a considerare la valutazione del suo superiore interesse come di secondaria importanza, dal momento che l’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo del 1989 afferma che «*in all actions concerning children [...] the best interests of the child shall be a primary consideration*»<sup>9</sup>.

Tuttavia, la separazione del minore da “soggetti curatori” senza altro tipo di legami, soprattutto genetici, non andrebbe a generare, a detta dei giudici italiani e a differenza di quanto asserito dai ricorrenti, alcun danno grave e irreparabile nello sviluppo del bambino<sup>10</sup>.

Dovendo, però, ponderare i differenti elementi in gioco, i giudici della Corte E.D.U., precisano che, se da una parte la Convenzione non sancisce alcun diritto a diventare genitore, dall’altra non può non dare rilievo al patimento emotivo che provoca il desiderio e l’attesa di chi vuole raggiungere tale obiettivo<sup>11</sup>.

Ciononostante, a parere della Corte, in questo specifico caso, l’esistenza di rilevanti interessi pubblici in gioco, può pienamente giustificare la compressione del diritto dei ricorrenti a continuare una relazione con il minore, dal momento che, la permanenza di una tale relazione sarebbe stata percepita come una legalizzazione di una situazione creata dagli stessi, contravvenendo ad importanti norme di legge italiana ed internazionale<sup>12</sup>.

Riepilogando, la Corte giustifica il proprio mutamento interpretativo confermando di fatto l’analisi operata dalla autorità interne, in particolare dal Tribunale per i Minorenni di Campobasso, i cui giudici, pur avendo approfondito i referti degli psicologi infantili presentati dai ricorrenti, non concordavano in merito alle presunte “devastanti conseguenze” che la separazione avrebbe determinato sul minore<sup>13</sup>: gli stessi, al contrario, ritenevano addirittura che «*the separation of the minor child from Mr Campanelli and Mrs Paradiso thus corresponds to the best interests of the child*»<sup>14</sup>.

L’ordito giudiziale sembrerebbe così significare che la prevalenza all’elemento dell’ordine pubblico può essere accordata solo in quanto l’interesse superiore del minore

8 Cfr. Corte E.D.U. Grande Camera, causa *Paradiso e Campanelli c. Italia*, n. 25358/12, cit., § 157

9 *Ivi*, § 208. I lavori prodotti dalla dottrina sul tema del principio del “*best interests of the child*”, introdotto dall’articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, sono sterminati. Per un quadro generale si veda, ex multis, P. ALSTON (ed.), *The Best Interests of the Child*, Oxford, 1994; C. BREEN, *The Standard of the Best Interests of the Child*, L’Aja, 2002; M. FREEMAN, *Article 3 – The best interests of the child*, Leiden – Boston, 2007; AA.VV., *The best interests of the child – A dialogue between theory and practice*, 2016.

10 Cfr. Corte E.D.U. Grande Camera, causa *Paradiso e Campanelli c. Italia*, n. 25358/12, cit., § 210

11 *Ivi*, § 215

12 *Ivi*

13 Cfr. causa *Paradiso e Campanelli c. Italia*, n. 25358/12, cit., § 212 in cui si legge che «*the Court observes that the Minors Court did have regard to the psychologist’s report submitted by the applicants. However, it disagreed with its conclusion that the separation from the applicants would have devastating consequences for the child. In this connection, the Court attaches importance to the Government’s argument that the Minors Court is a specialised court which sits with two professional judges and two expert members*» scelti tra specialisti in «*biology, psychiatry, criminal anthropology, pedagogy or psychology*» (§ 69).

14 *Ibi* § 37.

non venga comunque sacrificato nel caso concreto. Di conseguenza, non parrebbe azzardato affermare che, in questa vicenda processuale, proprio il principio del “*Best Interests of the Child*”, fungendo da *tertium comparationis* tra argomenti delle parti e considerazione dei contesti ordinamentali, abbia indotto una sorta di *overruling*, giustificato dalle particolari circostanze di fatto. In questo modo, un elemento di “estraneità” al sistema CEDU (come detto, il principio in questione è contenuto in una norma di un’altra convenzione internazionale) è stato di fatto utilizzato come vero *stress test*<sup>15</sup> per verificare la fondatezza di posizioni argomentative interne alla stessa Corte, nel determinare l’esistenza o meno di una violazione.

Infatti, sebbene il riferimento al principio del superiore interesse del minore abbia trovato accoglimento ormai da più di vent’anni e in maniera sempre crescente all’interno della giurisprudenza dei giudici della Corte E.D.U. (sono oltre duecento i casi in cui si fa riferimento a tale principio nella giurisprudenza convenzionale), è pur vero che lo stesso sia stato spesso utilizzato più come clausola stereotipata che come vero termine di paragone, diretto o indiretto, in base al quale orientare le decisioni giurisprudenziali<sup>16</sup>.

La particolarità di questo caso, pertanto, sta nel fatto che l’interesse superiore del minore ha avuto un ruolo prioritario nella decisione dei giudici non *entrando* direttamente in bilanciamento con altri diritti o interessi ma *resistendo*, da “attore non protagonista”, al bilanciamento operato tra il diritto al rispetto della vita privata e familiare dei ricorrenti e l’ordine pubblico<sup>17</sup>.

Pertanto, i giudici di Strasburgo, nel pieno rispetto del margine di apprezzamento accordato allo Stato in una materia nella quale manca un *consensus* europeo, concludono che le autorità italiane avrebbero operato un equo bilanciamento tra gli interessi in gioco e che la misura adottata non abbia in definitiva comportato una violazione dell’art. 8 CEDU.

### 3. *Concurring e Dissenting opinions* sulla *surrogacy*: crimine contro l’umanità o atto solidale?

Ma la varietà e vastità delle *concurring* e delle *dissenting opinions* rivelano come la valutazione

---

<sup>15</sup> Termine coniato dal contesto bancario-finanziario tramite il quale si definisce quell’operazione volta ad effettuare la misurazione della solidità degli istituti di credito, ovvero il grado di resistenza degli stessi, in caso di recessione e di incertezza generale del mercato, permettendo agli investitori di mantenere alta la fiducia.

<sup>16</sup> Cfr. M. DISTEFANO, *Educazione religiosa del minore e sottrazione internazionale di minori: l’ottimismo teorico della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Neulinger*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2009, 886. Con specifico riferimento all’utilizzo del principio del *best interests* nei casi di sottrazione internazionale di minori da parte della Corte di Strasburgo v., *inter alias*, M. DISTEFANO, *Interesse superiore del minore e sottrazione internazionale di minore*, Padova, 2012; F. TROMBETTA-PANIGALDI, *The European Court of Human Rights and the Best Interests of the Child in the Recent Case Law on International Child Abduction*, in N. BOSCHIERO *et al* (ed), *International courts and the development of international law: essays in honour of Tullio Treves*, L’Aja, 2013, 599-611; H. KELLER - C. HERI, *Protecting the Best Interests of the Child: International Child Abduction and the European Court of Human Rights*, in 2 *Nordic Journal of International Law*, 270-296.

<sup>17</sup> Sulla differenza tra il ruolo svolto principio del *best interests* all’interno di decisioni che riguardano direttamente i minori e decisioni che hanno conseguenze indirette sugli stessi, v., J. EEKELAAR, *The role of the best interests principle in decisions affecting children and decisions about children* in 23, *International Journal of Children Rights*, 2015, 3-26.

della Corte non sia stata approvata unanimemente, né relativamente alle conclusioni raggiunte né rispetto all'iter logico seguito per giungere alle stesse conclusioni. Da segnalare soprattutto i due "gruppi di opinioni" contrapposte. Il primo (composto dai giudici De Gaetano, Pinto De Albuquerque, Wojtyczek e Dedov) pur sposando la conclusione della maggioranza, non concorda sul ragionamento posto base della decisione. In merito alla nozione di vita di famiglia, secondo gli stessi, oltre alla natura ed alla stabilità dei legami instauratisi tra i soggetti, sarebbe necessario valutare la "modalità" con cui questi legami si sono costituiti e in questo caso, tali legami si sarebbero stabiliti illegalmente. Di conseguenza, i giudici affermano che *Nemo auditur propriam turpitudinem allegans*<sup>18</sup>: il brocardo latino ricorda come non sia consentito a nessuno far valere qualsivoglia diritto quando alla base di questo vi sia un'azione illegale. Ciò che colpisce è che la stessa incisiva espressione sia stata già usata dai giudici della Corte di Strasburgo in altre circostanze, ma relativamente ad alcuni casi di sottrazione internazionale di minori<sup>19</sup>. Questo fa intendere come per i giudici di minoranza, le azioni compiute dai ricorrenti, consistite nel trasferire un neonato da un Paese ad un altro, contravvenendo a quanto previsto da norme interne e internazionali, siano da stigmatizzare come assolutamente illegali. Per essi, infatti, la legge non può offrire protezione a *faits accomplis* in violazione di norme o di principi morali fondamentali<sup>20</sup>.

I giudici incalzano sottolineando che il fattore del "progetto genitoriale" valorizzato dalla maggioranza come elemento a favore dei ricorrenti, non sia altro che una circostanza aggravante per la loro posizione nel caso di specie; ed invero, tale circostanza confermerebbe solo la premeditazione nel compimento del fatto criminoso da parte dei ricorrenti, i quali scientemente avrebbero deciso di contravvenire ad ogni norma pur di realizzare il proprio obiettivo<sup>21</sup>.

Infine, poi, non vi sarebbe stata alcuna interferenza delle autorità italiane nel godimento del diritto alla vita privata dei ricorrenti. Tali autorità, infatti, non avrebbero ostacolato la legittima aspirazione dei ricorrenti a diventare genitori bensì la modalità prescelta dagli stessi per il raggiungimento di tale scopo. Il bambino nel caso di specie dovrebbe essere considerato, a detta loro, come una vittima del traffico umano: lo stesso sarebbe stato "commissionato" ed "acquistato" dai ricorrenti, contravvenendo anche a quanto disposto da molteplici normative internazionali<sup>22</sup>. L'opinione concorrente si conclude con una netta condanna al fenomeno della Maternità surrogata, specialmente se ottenuta dietro corrispettivo. Questa pratica, inumana e degradante, sarebbe lesiva sia della dignità della madre gestante che di quella del bambino, utilizzati come mezzi per soddisfare i bisogni di terze persone e, pertanto, si

18 Corte E.D.U. Grande Camera, causa *Paradiso e Campanelli c. Italia*, n. 25358/12, cit., Opinione concorrente dei giudici De Gaetano, Pinto De Albuquerque, Wojtyczek e Dedov, § 3

19 Cfr. le due *dissenting opinions* del giudice Zupančič nei casi Corte E.D.U. Grande Camera, *Neulinger and Shuruk c. Svizzera*, n. 41615/07, 06.07.2010 (in riferimento ad un altro caso di sottrazione internazionale *Maumousseau and Washington c. Francia*, n. 39388/05, 06.12.2007) e *Nuutinen c. Finlandia*, n. 32842/96 27.06.2000.

20 Opinione concorrente dei giudici De Gaetano, Pinto De Albuquerque, Wojtyczek e Dedov, cit., § 3

21 *Ivi*, § 4

22 *Ivi*, § 6. Il riferimento è all'art. 2 della Convenzione di L'Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale del 1993 e all'art. 35 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989.

porrebbe in netto contrasto con i valori posti alla base della Convenzione<sup>23</sup>.

Diametralmente opposta, invece, la *dissenting opinion* dei giudici Lazarova Trajkovska, Bianku, Laffranque, Lemmens and Grozey, i quali, a differenza dei colleghi di maggioranza, affermano che, sebbene il periodo di convivenza tra il minore e gli aspiranti genitori sia stato relativamente breve, la vita di famiglia nel caso *de quo* si fosse già formata. Le Corti italiane non avrebbero, pertanto, valutato adeguatamente l'impatto della separazione alla luce del superiore interesse del minore: tali principio infatti impone, da una parte, che i legami tra il minore e la sua famiglia debbano essere mantenuti, eccetto il caso in cui tale famiglia si manifesti palesemente inadeguata; e dall'altra che venga assicurato al minore uno sviluppo in un ambiente sano e sicuro<sup>24</sup>.

La minoranza "dissenziante" sottolinea come nel valutare tali interessi, in particolare la Corte d'appello di Campobasso non si sia mai interrogata circa l'opportunità di non separare il minore da quelle persone che avevano assunto il ruolo di genitori. Pertanto, l'allontanamento sarebbe avvenuto in base ad una valutazione meramente legale e non valutando adeguatamente né l'interesse superiore del minore né gli effetti che tale immediata e irreversibile separazione avrebbe arrecato sui ricorrenti<sup>25</sup>.

Colpisce notevolmente la diversità di vedute espressa dai giudici della Corte europea in questo caso, su un argomento che fatica tutt'oggi a trovare un inquadramento univoco e condiviso. La maternità surrogata, da una parte, viene additata come crimine contro l'umanità e dall'altra viene percepita come esemplare atto di solidarietà sociale. In attesa di sciogliere il dilemma (comunque indispensabile e non secondario anche per una concreta valutazione dell'impatto che una misura interna determina sul diritto alla vita privata o familiare dei ricorrenti) è doveroso constatare alcuni incontestabili effetti connessi alla decisione oggetto di commento.

#### 4. La necessità di un intervento normativo internazionale

Ebbene, ad oggi, quel minore conteso (al quale è stato attribuito un nuovo nome), ha quasi sei anni e, da circa due anni, è stato adottato da un'altra coppia, in Italia. In questi anni ha dovuto subire, oltre alla quasi immediata separazione dalla madre naturale, anche quella dagli aspiranti genitori ricorrenti e, infine, quella dalla casa famiglia a cui era stato affidato, prima di giungere in un nucleo familiare definitivo, all'età di quattro anni. Uno dei pochi dati certi continua ad essere l'estrema gravità procurata dal passare del tempo: è, infatti, evidente come l'interesse superiore di un neonato di sei mesi non abbia più nessun punto di contatto con il superiore interesse di un bambino di cinque anni. Tale bambino si è, inoltre, ritrovato per un lungo periodo senza genitori naturali e senza genitori legalmente riconosciuti come tali, nonché privo di nazionalità e di cittadinanza. E infine, *last but not least*, a lui sarà sempre negato il suo fondamentale diritto a conoscere le proprie origini (dal momento che la

<sup>23</sup> *Ivi*, § 7

<sup>24</sup> *Ivi*, § 12

<sup>25</sup> *Ivi*



provenienza del materiale genetico del padre resta ignota)<sup>26</sup>.

L'attuale confusa situazione richiederebbe un deciso intervento a livello europeo e/o internazionale volto a porre precisi limiti ad un fenomeno, come quella della *surrogacy*, che può determinare selvagge derive. In tal senso, oltre alle diverse iniziative civili intraprese (alcune proprio finalizzate alla richiesta di abolizione universale della maternità surrogata), si è espressa di recente anche l'UE: tramite una nota esplicativa<sup>27</sup>, il Parlamento europeo, infatti, facendo il punto sullo stato dell'attuale situazione della maternità surrogata in Europa, ha vagliato le diverse ipotesi volte a sviluppare, in tale materia, o un nuovo regime normativo oppure misure di "soft law", comuni a livello europeo e di supporto agli Stati, che consentano di limitare al minimo i casi di trasferimento del minore dal proprio ambiente naturale e che considerino in modo prioritario il superiore interesse del minore. Quel che è certo è che una regolamentazione solamente "europea" potrebbe non essere sufficiente per rispondere adeguatamente ad un fenomeno che ha assunto ormai una dimensione planetaria. Sarebbe, infatti, augurabile introdurre quanto prima opportune modifiche o integrazioni alle Convenzioni internazionali già vigenti in materia di adozione internazionale<sup>28</sup> o addirittura introdurre una nuova e specifica normativa internazionale che affronti il problema in maniera sistematica e definitiva<sup>29</sup>.

Il tutto per consentire ai minori, come quello del caso di specie, già vittime di una nascita avvenuta in circostanze giuridicamente e moralmente discutibili, di non risultare doppiamente vittime a causa delle inefficienze di un sistema giuridico sempre più *multilivello*, ma che ancora una volta si mostra impreparato a reagire con certezza e tempestività alle sfide del presente, le quali imporrebbero un'adeguata e non formale tutela dei soggetti più vulnerabili.

---

26 In diverse pronunce la Corte si è spinta fino a definire il diritto a conoscere le proprie origini come *vital interest* del minore. Vedi, inter alia, Corte EDU, *Gaskin c. Regno Unito*, n. 10454/83 del 07.07.1989; *Odièvre c. Francia* n. 42326/98 del 13.2.2003; *Mikulic c. Croazia*, 53176/99 del 07.02.2002. Sul rapporto tra diritto a conoscere le proprie origini e il superiore interesse del minore v., da ultimo, G. MATHIEU, *The child's best interests and the right to know his or her origins*, in AA.VV., *The best interests of the child: a dialogue between theory and practice*, cit., 130-134; Più in generale sul diritto all'identità del minore v. Y. RONEN, *Redefining the child's right to identity*, in *International Journal of Law, Policy and the Family*, 18, 2004, 159 ss. Riguardo al contesto italiano v. M. PETRONE, *Il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini*, Milano, 2004, p. 85; P. GOSSO, *L'adottato alla ricerca delle proprie origini. Spunti di riflessione*, in 1, *Famiglia e diritto*, 2011, 204 ss. e A. LIUZZI, *Il diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini: una vexata quaestio*, in 1, *Famiglia e diritto*, 2002, 89 ss.

27 European Parliament., PE 571.368 *Regulating international surrogacy arrangements - state of play*, disponibile sul sito [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/571368/IPOL\\_BRI\(2016\)571368\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/571368/IPOL_BRI(2016)571368_EN.pdf)

28 Cfr. C. THOMALE, *Mietmuttertschaft*, Tübinga, 2015; M. WELLS-GRECO, *The Status of Children Arising from Inter-Country Surrogacy Arrangements*, L'Aja, 2015.

29 Cfr. R. BLAUWHOFF – L. FROHN, *International Commercial Surrogacy Arrangements: The Interests of the Child as a Concern of Both Human Rights and Private International Law*, in *Fundamental Rights in International and European Law – Public and Private Law Perspectives*, L'Aja, 2016, 211-241; v. anche K. TRIMMINGS – P. BEAUMONT, *International Surrogacy Arrangements: An urgent need for Legal Regulation at the International Level* in 7:3, *Journal of Private International Law*, 2011, 627-647.